



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022

Trento, 15 luglio 2022

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2022 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 13 luglio 2022 e della Giunta provinciale nella seduta del 15 luglio 2022;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali , cooperazione internazionale, trasporti e mobilità ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono la seguente

**INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2022**

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

1.1 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 si erano concordate maggiori risorse per 4 milioni di Euro rispetto al 2021 da destinare al riparto del Fondo perequativo/solidarietà tra i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Nel paragrafo 3.3.1 erano state evidenziate le criticità connesse all'applicazione del modello di riparto nel biennio 2020-2021 e si era condivisa l'introduzione di alcuni elementi di innovazione.

L'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente Integrazione al Protocollo d'intesa, esplicita nel dettaglio le modalità e i criteri di riparto del Fondo perequativo/solidarietà per il triennio 2022-2024, che tengono conto anche dei contenuti della risoluzione n. 104 approvata dalla seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie Locali, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si conferma per il 2022 la sospensione dell'applicazione della quota annuale del taglio, complessivamente pari a 660.000 Euro, condiviso con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020.

Per gli esercizi 2023 e 2024 le parti concordano di proseguire con tale sospensione, mantenendo quindi invariate le assegnazioni del fondo perequativo base rispetto al 2021.

1.2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER MINOR GETTITO IM.I.S.

Nel totale dei maggiori trasferimenti riconosciuti ai Comuni per il 2022 rientrano anche alcune poste di natura eminentemente tecnica correlate a minor gettito IM.I.S. Si tratta in particolare di conguagli rispetto a decisioni già assunte in forza di norme pregresse, per le quali sono emerse posizioni nuove. In particolare:

1. **€ 750.000,00=** circa per trasferimenti compensativi minor gettito IM.I.S. relativi all'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta per gli Enti Strumentali della provincia (ad esempio Trentino Sviluppo, Patrimonio del Trentino, Trentino Trasporti ecc.). Tale esclusione è cessata a partire dal periodo d'imposta 2022 (art. 7 comma 2 della L.P. n. 14/2014), e quindi dal 2022 il trasferimento compensativo cessa con il ritorno in imposizione degli immobili posseduti da tali soggetti. Tuttavia sono attualmente in fase di verifica alcune situazioni circoscritte e puntualizzate relative agli anni 2015/2021 relative a singoli immobili (in specie aree edificabili) che nelle varie annualità non erano stati evidenziati dagli Enti stessi ai fini del calcolo del minor gettito, e che hanno costituito oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nei primi mesi del 2022;
2. **€ 478.000,00=** circa per trasferimenti compensativi minor gettito IM.I.S. relativi all'ali-quota agevolata (0,55%) applicata ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D7, D8 e D10 (art. 14 comma 6bis della L.P. n. 14/2014). In questo caso il maggior trasferimento deriva dall'acquisizione ed elaborazione dei dati catastali aggiornati al gennaio 2022, che hanno evidenziato maggiori rendite conseguenti ad accatastamenti di fabbricati di tipo produttivo negli ultimi mesi del 2021.

1.3 TRASFERIMENTI PER INCREMENTO PREZZI ENERGIA

Il conflitto in Ucraina ha mutato radicalmente il contesto economico e sociale della seconda parte del 2021, registrando un forte incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. In particolare, l'incremento dei prezzi dell'energia impatta in modo significativo sui bilanci degli Enti locali rischiando di compromettere la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Per supportare gli Enti nell'affrontare tale problematica, lo Stato, con il Decreto Legge 17 di data 1 marzo 2022, convertito con la Legge 27 aprile 2022, n. 34, ha reso disponibile a favore dei Comuni italiani un ammontare complessivo di 200 milioni di Euro, dei quali circa 2,4 milioni sono già stati assegnati, per il tramite del bilancio provinciale, ai Comuni trentini. Con il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 le risorse rese disponibili dallo Stato per tali finalità sono state incrementate complessivamente di ulteriori 150 milioni di Euro, che saranno a breve ripartite e assegnate.

Ora, con l'assestamento del bilancio provinciale si rende disponibile fin da subito un ammontare di risorse pari a **5 milioni di Euro** per fronteggiare gli oneri connessi al caro energia almeno fino all'autunno. I criteri di riparto di tali risorse saranno condivisi tra le parti tenendo conto anche degli oneri derivanti dalla gestione di servizi affidati a società in house, enti strumentali o altri soggetti i cui costi sono a carico, anche indirettamente, dei bilanci comunali. A tal fine le parti si impegnano a promuovere, anche per il tramite del Consorzio dei Comuni, un'apposita ricognizione tale da consentire la condivisione dei criteri entro il mese di settembre.

Dato l'elevato contesto di incertezza, in particolare sulla durata del conflitto in Ucraina e sull'evoluzione dell'inflazione, nell'ambito del bilancio della Provincia viene costituito un Fondo per l'emergenza prezzi e per il sostegno all'economia, che sarà destinato anche agli oneri derivanti dal caro energia per gli enti del sistema pubblico provinciale. La determinazione dell'ammontare e la destinazione delle ulteriori risorse agli enti locali sarà oggetto di nuova intesa, tenuto conto anche delle risorse aggiuntive che saranno rese disponibili dallo Stato.

1.4 RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE E PROGRESSIONI

Il punto 12.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha impegnato la giunta Provinciale a rendere disponibili le risorse per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL per il triennio 2019-2021 nonché per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2022-2024. In attuazione a tale impegno, sono state autorizzate sul bilancio provinciale le risorse di cui alla tabella che segue, le quali si aggiungono a quelle per indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 pari a circa 1,466 milioni già assegnate per l'anno 2021 e consolidate nel fondo perequativo base.

	ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024
Comuni - Rinnovi 2019/2021	8.096.000,00	8.096.000,00	8.096.000,00
Comuni - IVC 2022/2024	707.000,00	1.045.625,00	1.045.625,00
Totale	8.803.000,00	9.141.625,00	9.141.625,00
Comunità - Rinnovi 2019/2021	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
Comunità - IVC 2022/2024	101.000,00	149.375,00	149.375,00

Totale	1.174.000,00	1.222.375,00	1.222.375,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Al fine di tener conto delle principali variabili che possono determinare l'aumento della spesa per oneri contrattuali di ogni ente (livello di retribuzione e numero di unità di personale), le parti condividono di ripartire tali risorse sulla base del seguente criterio:

- per il 50% dell'ammontare in relazione all'incidenza della spesa del personale a tempo indeterminato (come elaborato da ISPAT ed in riferimento all'ultimo anno disponibile);
- per il 50% dell'ammontare in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio (come elaborato da ISPAT ed in riferimento all'ultimo anno disponibile).

Con la manovra di assestamento sono autorizzate sul bilancio provinciale le ulteriori risorse per:

- l'attribuzione anche al personale degli enti locali, degli emolumenti arretrati riguardanti il CCPL del periodo 2019-2021;
- le procedure di progressione orizzontale per il personale delle aree non dirigenziali.

1.5 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 il Fondo in oggetto era stato quantificato in Euro **65.344.000,00**, così distinti tra le singole quote che lo compongono. Nel corso dell'esercizio, in applicazione dei criteri attualmente vigenti e dal confronto con le strutture provinciali competenti per materie, per alcune quote si sono rilevate delle eccedenze, mentre per altre si sono evidenziate delle maggiori esigenze, come di seguito riportato:

Tipologia trasferimento	Importo iniziale	Importo aggiornato
Servizio di custodia forestale	5.500.000.-	5.223.000.-
Gestione impianti sportivi	400.000.-	400.000.-
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	26.500.000.-	28.350.000.-
Trasporto turistico	1.020.000.-	1.020.000.-
Trasporto urbano ordinario	22.319.000.-	24.319.000.-
Servizi integrativi di trasporto turistico	.	725.000.-
Polizia locale	6.200.000.-	6.300.000.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000.-	405.000.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000.-	1.500.000.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	350.000.-	850.000.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	100.000.-	100.000.-
Totale	65.344.000.-	69.192.000.-

Nel corso del 2022 si sono infatti evidenziate le seguenti maggiori esigenze connesse alle seguenti quote:

- **servizi socio-educativi per la prima infanzia:** tenuto conto dei dati rilevati presso i Comuni connessi alle iscrizioni per l'anno educativo in corso, sulla base dei criteri

attualmente vigenti si registra un maggior onere finanziario per trasferimenti stimato in circa 1,85 milioni di Euro. La quota viene quindi ridefinita in **Euro 28.350.000.=**;

- **trasporto urbano ordinario**: gli oneri aggiuntivi connessi principalmente all'incremento dei costi del carburante si stimano in 2 milioni di Euro. La quota viene quindi ridefinita in **Euro 24.319.000.=**;
- **polizia locale**: è prevista una maggiore spesa pari a Euro 100.000 in considerazione delle modifiche della ripartizione degli ambiti individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2554 di data 18 ottobre 2002;
- **servizi integrativi di trasporto turistico**: in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, l'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tali finalità viene quantificato in Euro 725.000, da suddividere tra gli ambiti della Val di Fiemme, Altopiano di Pine e Val di Cembra, della Val di Sole e di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Le parti ribadiscono che tali risorse devono essere obbligatoriamente destinate alle funzioni di integrazione dei servizi di mobilità collettiva e devono essere riferite agli ambiti territoriali sopra elencati. Le eventuali eccedenze sulle singole quote costituiscono risorse da destinare alla medesima finalità e nel medesimo ambito per gli anni successivi.
- **progetti culturali di carattere sovracomunale**: la quota viene ridefinita in Euro 850.000.

Come previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, una parte di tali maggiori esigenze sono compensate con le eccedenze registrate sulle quote legate al servizio di custodia forestale e agli oneri contrattuali del servizio di polizia locale.

Si conferma, come condiviso nei precedenti Protocolli d'intesa che le eventuali eccedenze sulle singole quote, fatta eccezione per quella relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico, possono essere utilizzate, qualora necessario, per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo.

2. RISORSE PER INVESTIMENTI

2.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a **40 milioni di Euro** al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m..

Una quota di tali risorse, pari a **6 milioni di Euro**, sarà ripartita tra i Comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2022, sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per i precedenti riparti.

Per quanto riguarda la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni relativa agli esercizi 2023 e 2024, nell'ambito della manovra del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibile le relative risorse.

2.2 FONDO DI RISERVA

Si rendono disponibili **10 milioni di Euro** da destinare ad interventi di natura urgente finanziabili sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m sulla base dei criteri condivisi con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 635/2020.

2.3 "CARO" MATERIALI

I recenti aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione rendono in molti casi difficoltosa la prosecuzione dell'iter realizzativo degli interventi programmati. Sia a livello statale che a livello provinciale sono state varate delle norme per fronteggiare in via emergenziale la problematica connessa alle opere programmate/in corso di esecuzione.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza del problema, il Fondo per l'emergenza prezzi e sostegno dell'economia istituito dalla Provincia in sede di assestamento del bilancio provinciale potrà essere destinato tra l'altro anche alla tematica connessa al "caro" materiali, anche per le opere degli enti locali finanziate dalla Provincia.

Al fine di disporre di un'effettiva dimensione del fenomeno e conseguentemente degli eventuali fabbisogni degli Enti locali, il Consorzio promuoverà, entro il mese di settembre 2022, un'analisi delle procedure d'appalto in corso.

In relazione all'evolversi del quadro normativo, anche a livello statale, connesso a tale problematica, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali saranno disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse.

2.4 FONDI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE E ASILI NIDO

Si conferma la disponibilità di circa 21 milioni di Euro da destinare a sostegno degli interventi relativi all'edilizia scolastica comunale ed asili nido, condivisa nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 13 luglio 2021. Le parti condividono l'opportunità di rinviare la programmazione di tali risorse, secondo i principi disposti nel citato Protocollo, ad avvenuta definizione della programmazione delle linee di finanziamento previste dal PNRR in materia di edilizia scolastica e asili nido.

3. DISCIPLINA DEL PERSONALE DEI COMUNI

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 le parti hanno condiviso di confermare la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021.

Il medesimo protocollo prevedeva altresì un successivo adeguamento di tale disciplina.

Le parti condividono ora di integrare la disciplina vigente introducendo le disposizioni di seguito riportate.

Le parti condividono introdurre la possibilità di assunzione di personale di polizia locale, nel rispetto dei limiti già prefissati per ogni gestione associata, non solo al Comune capofila della gestione associata ma anche agli altri comuni aderenti.

In seguito all'introduzione di tale modifica, sarà adottato d'intesa tra le parti il provvedimento di ricognizione dell'intera disciplina delle assunzioni, ivi compresi i criteri di cui alla lettera e quater dell'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m.. Solo successivamente a tale provvedimento sarà possibile dar corso agli eventuali trasferimenti richiesti.

In riferimento alla necessità delle Amministrazioni comunali di promuovere la celere realizzazione delle opere finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le parti ritengono altresì di acconsentire agli Enti Locali, in piena aderenza a quanto disposto dall'articolo 31 bis, comma 1 del D.L. 152/2021, assunzioni in deroga ai limiti previsti dall'articolo 8 della L.P. 27/2010 e nel rispetto dei limiti finanziari riportati nella tabella 1 allegata al predetto D.L. 152/2021.

Si condivide inoltre di dare facoltà agli Enti Locali, in alternativa all'assunzione a tempo determinato e conformemente a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del D.L. 36/2022, di stipulare contratti di collaborazione e consulenza anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza.

4. ALTRI IMPEGNI

4.1

Le parti condividono l'opportunità di valutare, nell'ambito della manovra di bilancio provinciale per il 2023, la possibilità di definire, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati dai Comuni trentini alla Provincia con l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 sottoscritta in data 13 luglio 2020, una quota da destinare alla realizzazione di operazione di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento da parte dei Comuni.

4.2

Le disposizioni attuative del Fondo Unico Territoriale di competenza delle Comunità, approvate con deliberazione provinciale n. 377 di data 1° marzo 2013, prevedono che spetta a ciascuna Comunità - d'intesa con la Conferenza dei Sindaci - disciplinare l'utilizzo delle eventuali economie di spesa generate a seguito di rideterminazione dei contributi relativi ad opere già ammesse, destinandole a nuovi interventi o a maggiori spese relative a opere già ammesse.

Nel corso del 2020 si era ritenuto di sospendere l'utilizzo di tali economie, in attesa delle opportune valutazioni da parte della Giunta provinciale su un eventuale diverso impiego a favore del sistema.

Considerato che sono pervenute diverse richieste di impiego delle risorse accantonate sul Fondo in parola le parti condividono di consentire a ciascuna Comunità l'utilizzo delle proprie economie, che ammontano complessivamente a circa 3 milioni di Euro, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente anche al fine di contribuire alla ripresa economica del territorio dopo la crisi pandemica da Covid-19.

4.3

Sono contabilizzate sul bilancio provinciale le risorse pari a 580.000 Euro derivanti dalla Regione Trentino Alto Adige ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e destinate all'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini definita al punto 12.6 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022.

4.4

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, della Legge provinciale n. 36 del 1993, una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività delle strutture provinciali funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale, comprese quelle volte a facilitare l'accesso delle amministrazioni comunali agli interventi e programmi europei". In attuazione del disposto normativo e con il fine di attuare delle azioni di informazione, formazione e supporto alle amministrazioni comunali in materia di programmi e progetti europei la Provincia ha stipulato un protocollo con il Consiglio delle Autonomie Locali avente per oggetto "Protocollo d'intesa per promuovere, sostenere ed accompagnare la partecipazione dei Comuni ad iniziative europee ed internazionali". Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2022 si prevede in particolare che tale protocollo sia attuato mediante la realizzazione di una serie di momenti formativi/informativi e di approfondimento in corso di visite di studio in materia di approfondimento della conoscenza delle istituzioni europee e di attuazione delle provvidenze messe a disposizione da parte dei fondi a gestione diretta della Commissione UE (quale il next generation EU), per un costo complessivo che si stima pari a circa 70.000,00 €."

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 15 luglio 2022

Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti**

L'Assessore agli enti locali , cooperazione internazionale, trasporti e mobilità **Mattia Gottardi**

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie **Paride Gianmoena**

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005).
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)*

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI E PROPOSTA DI RIPARTO PER IL TRIENNIO 2022-2024

1. PREMESSA

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 il modello di riparto del fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è stato rivisto nel senso di includere nel modello sia il livello di spesa standard, definito per ciascun comune, sia il livello di entrate correnti proprie (tributarie ed extra-tributarie) in modo da tener conto, nell'attribuzione delle risorse perequative, della capacità di ciascun comune di finanziare autonomamente il livello di spesa standardizzato.

In seguito all'applicazione del nuovo modello, sono emerse delle problematiche, descritte al paragrafo 3.3.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022; in particolare:

- il modello applicato nel 2020 e 2021 è stato quantificato sui dati dei rendiconti 2017 dei Comuni (in quanto era, al momento dell'introduzione, l'unico esercizio per il quale erano disponibili i dati armonizzati). Il fatto di essere basato su un unico anno ha reso il modello non sufficientemente stabile, considerato che i dati di spesa e di entrata hanno un andamento molto variabile. Di conseguenza, l'aggiornamento annuale del modello introduce troppi elementi di incertezza e di fatto l'impossibilità di una programmazione certa da parte dei Comuni;
- già in sede di prima applicazione del modello sono emersi degli errori di classificazione delle poste contabili da parte dei Comuni, che non ha consentito una corretta iniziale quantificazione del trasferimento e ha reso necessarie successive variazioni;
- l'eventuale quota aggiuntiva, introdotta per riequilibrare la parte corrente del bilancio, veniva calcolata sulla base dei dati desunti dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto, e risentiva quindi delle ripetute modifiche apportate dal MEF, con i conseguenti errori di compilazione che incidavano direttamente sull'ammontare del trasferimento; inoltre tale strumento determinava un trasferimento solo eventuale, legato ad equilibri che variavano annualmente e non consentivano agli enti una programmazione certa; si è quindi convenuto di rivalutare l'applicazione di tale quota.

Preso atto di tali difficoltà, in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 è stata condivisa la necessità di introdurre alcuni elementi di innovazione; in particolare:

- l'aggiornamento del modello sulla base della media dei dati dei rendiconti di gestione dei comuni relativi agli esercizi 2017 – 2019;
- la validazione da parte dei comuni dei dati utilizzati per il riparto;
- la rivalutazione della quota di riequilibrio.

1. SPECIFICAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI RIPARTO

A tal fine nel corso dei primi mesi del 2022, è stata effettuata un'operazione di validazione dei dati utilizzati relativi ai rendiconti di gestione 2017, 2018, 2019, come desunti dalla banca dati BDAP, dai dati di dettaglio inviati al Portale di Finanza Pubblica Trentina e da eventuali provvedimenti di concessione di trasferimenti provinciali.

Contestualmente, al fine di rendere il modello maggiormente rispondente alle singole realtà, anche cogliendo le sollecitazioni pervenute dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal confronto con i Comuni e rispondendo agli impegni assunti dalla Giunta Provinciale in seguito all'approvazione della risoluzione n. 104 approvata dalla Seduta congiunta del Consiglio delle autonomie locali, della Giunta Provinciale e del Consiglio provinciale nella seduta del 14 giugno 2022, si sono introdotte delle ulteriori specificazioni rispetto al modello 2020.

In particolare, si è tenuto conto:

- degli oneri di spesa sostenuti dai comuni capofila di gestioni associate, poi oggetto di rimborso da parte dei Comuni convenzionati (si tratta infatti di spese assunte per conto di altri enti), sono state nettizzate sia le spese che le entrate relative ai rimborsi;
- delle poste connesse al canone di fognatura e al canone di depurazione, quest'ultimo di competenza provinciale ma veicolato sui bilanci comunali - il Comune funge infatti da "sostituto d'imposta", nel senso che applica e riscuote il canone assieme alla fattura con la quale riscuote i canoni di sua competenza (acquedotto e fognatura), riversando poi alla provincia (ADEP) la quota di depurazione (art. 35 della L.P. n. 3/1999);
- della gestione finanziaria (sia in termini di spesa che in termini di entrata) relativa al legname, considerate le problematiche derivanti dalla tempesta Vaia prima e dalla presenza del bostrico poi;
- dell'istituzione, negli anni successivi a quelli considerati, di Amministrazioni separate di uso civico: per alcuni comuni questo ha significato il venir meno sia di una quota di spesa sia di un notevole ammontare di entrate extra-tributarie che, quindi, non vanno considerate nell'ambito del livello di entrate proprie del Comune che entra nella perequazione della capacità di entrate proprie.

Il modello di riparto si basa:

- sulla **spesa corrente standard** calcolata partendo dalla spesa corrente effettiva (calcolata sui dati validati dai Comuni e nettizzata per tenere conto delle specificazioni sopra riportate) attraverso il modello econometrico basato sulle variabili demografiche, socio-economiche, strutturali di seguito elencate;
- sulle **entrate effettive e standard** relative al **titolo 1°** (entrate tributarie), al netto degli accantonamenti operati a favore del bilancio dello Stato (maggior gettito IMIS-ICI e gettito immobili categoria catastale D);
- sulle **entrate effettive e standard** relative al **titolo 3°** (entrate extra-tributarie).

Le entrate standard, sia del titolo 1° sia del titolo 3°, sono state determinate attraverso un modello econometrico le cui variabili sono di seguito elencate.

spesa corrente standard	entrate titolo 1° standard	entrate titolo 3° standard
1. inverso popolazione	1. tasso decrescita popolazione	1. unità locali settore privato
popolazione	ultimi 10 anni	per abitante
2. tasso decrescita popolazione	2. (oppure) tasso crescita popo-	2. numero di abitazioni per abi-
ultimi 10 anni	lazione ultimi 10 anni	tante
3. (oppure) tasso crescita popo-	3. presenze turistiche per abi-	3. classe di popolazione demo-
lazione ultimi 10 anni	tante	grafica
4. quota di popolazione età 0-5	4. unità locali settore privato	
anni	per abitante	
5. quota di popolazione età >=	5. numero di abitazioni per abi-	
65 anni	tante	
6. variabilità altitudine territorio	6. reddito Irpef pro-capite	
7. superficie territorio		
8. densità di popolazione		
9. presenze turistiche per abi-		
tante		
10. unità locali settore privato per		
abitante		

Rispetto al modello precedente, le entrate, sia del titolo 1° che del titolo 3° sono perequate al 50%, in modo da:

- incentivare lo sforzo fiscale/tariffario;
- non penalizzare eccessivamente le iniziative poste in essere da numerosi Comuni per incrementare le proprie entrate (ad esempio costruzione di centraline);
- tenere ulteriormente conto della variabilità delle entrate, con particolare riferimento a quelle del titolo 3°.

La quota di Fondo perequativo ripartita sulla base del nuovo modello, attribuita a ciascun comune, viene calcolata:

- partendo dal dato di spesa standard di ciascun comune;
 - detraendo il 100% delle entrate standardizzate, sia del titolo 1° che del titolo 3°;
 - sottraendo il 50% della differenza tra entrate effettive e entrate standardizzate nei casi in cui entrate effettive > entrate standard
- o
- aggiungendo il 50% della differenza tra entrate effettive e entrate standardizzate nei casi in cui entrate effettive < entrate standard.

In tale modo i Comuni con entrate effettive > entrate standardizzate, cedono al sistema il 50% di tale differenza in favore dei Comuni che si trovano nella situazione opposta.

Le quote di entrate proprie da considerare nella logica perequativa sono individuate in modo da rispecchiare la struttura media della composizione delle entrate correnti dei bilanci comunali nel finanziamento delle funzioni primarie, che registra un'incidenza analoga tra entrate tributaria, entrate da trasferimenti ed entrate extra-tributarie. Di conseguenza, dovendo distribuire con il nuovo modello circa **5,3 milioni** (4 milioni di Euro di risorse aggiuntive già autorizzate in sede di bilancio di previsione 2022 e circa 1,3 milioni di Euro utilizzati, negli anni precedenti, alla quota destinata al riequilibrio, che viene meno), si è considerato un ammontare analogo di entrate proprie.

1. QUANTIFICAZIONE ASSEGNAZIONE FONDO PEREQUATIVO BASE PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'assegnazione del fondo perequativo base per il 2022 è quindi così determinata:

- partendo **dall'assegnazione del fondo perequativo base 2021**,
- viene aggiunto il **50% della terza quota annuale del modello 2019** (già concordata per intero per il 2022, questo per garantire sostanzialmente a tutti gli enti la programmazione già impostata) integrata dalla quota di riparto delle risorse aggiuntive, complessivamente pari a 5,3 milioni di Euro, sulla base del nuovo modello 2022, calcolata come descritto al paragrafo 2.

Le parti concordano di garantire comunque un'assegnazione almeno pari a quella derivante dall'applicazione integrale all'assegnazione del fondo perequativo base 2021 della terza quota annuale del modello 2019.

Le parti condividono altresì di fare venire meno la quota che nei due anni precedenti era legata agli equilibri di parte corrente ricalcolati secondo i criteri condivisi.

Per di dare certezza delle risorse trasferite ed agevolare la programmazione finanziaria degli enti, l'assegnazione così determinata viene garantita per l'intero triennio.